

Regolarizzazione colf e badanti: legge n.102 del 3 agosto 2009

Possano essere datori di lavoro: cittadini italiani, cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea, extracomunitari in possesso di titolo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.9 D.Lgs 286/98), cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario.

Sono assimilati ai datori di lavoro, ai sensi delle norme vigenti, le comunità religiose, le convivenze militari, le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale).

Possano essere lavoratori: cittadini italiani, cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea, cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità, che consente attività di lavoro subordinato, cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale.

Nel caso di emersione di lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno, ciascun nucleo familiare potrà presentare dichiarazione al massimo per un lavoratore addetto al bisogno familiare e due lavoratori addetti all'assistenza di persona non autosufficiente ed alla stipulazione del contratto di soggiorno. Dovrà essere presentata certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con Servizio sanitario nazionale attestante la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per cui si chiede assistenza;

Condizioni per emersione: possono presentare la dichiarazione di emersione i datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi i lavoratori (italiani, comunitari, extracomunitari) e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione adibendoli a:

- 1) assistenza per sé o altri componenti della famiglia, anche non conviventi, non autosufficienti (badanti).
- 2) lavoro domestico di assistenza al bisogno familiare (colf).

Possano essere regolarizzati anche periodi antecedenti il 1° aprile 2009 alle modalità di corresponsione di quanto dovuto come contributi e interessi stabiliti in apposito Decreto del Ministero del Lavoro. A tal fine il datore di lavoro, dopo l'iscrizione del rapporto di lavoro all'INPS, sarà invitato a compilare un apposito modulo (LD15-ter).

Modalità: prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al **pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 500,00** di cui una parte coprirà a fini previdenziali e assistenziali il periodo di lavoro aprile-giugno 2009 (2° trimestre 2009). Il pagamento deve essere effettuato, presso sportelli bancari, uffici postali o con modalità on line, attraverso il modello F24 versamenti con elementi identificativi disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sul sito del Ministero dell'Interno, sul sito del Ministero del Lavoro e sul sito dell'Inps,. Il pagamento potrà essere eseguito dal 21 agosto 2009.

Dove: la dichiarazione di emersione può essere presentata **dal 1° al 30 settembre** presso:

- **L'INPS:** se riferita a lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno che consente attività di lavoro subordinato e in corso di validità, utilizzando il **mod. LD-EM2009**, disponibile sul sito Internet dell'INPS. La dichiarazione ha efficacia di comunicazione obbligatoria e sarà trasmessa ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Inail, nonché ai Servizi regionali.

-GLI SPORTELLI autorizzati e convenzionati con l'Azienda Consortile se riferita a lavoratori extracomunitari **SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO**. La dichiarazione deve essere presentata con modalità informatiche e contenere, pena l'inammissibilità:

- a) dati identificativi del datore di lavoro (CARTA di soggiorno se extracomunitario)
- b) generalità, nazionalità ed estremi del passaporto del lavoratore extracomunitario
- c) tipologia e modalità di impiego (RIF. CONTRATTUALI)
- d) attestazione, se la dichiarazione è riferita ad un lavoratore addetto al bisogno familiare (colf) di un reddito imponibile- risultante da dichiarazione dei redditi 2008- non inferiore a € 20.000,00 annui, per nucleo familiare con un solo percettore di redditi oppure non inferiore a € 25.000,00 annui per nucleo familiare con più percettori di reddito.
- e) attestazione sul periodo di occupazione dal 1 aprile alla data di presentazione della dichiarazione
- f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella stabilita dal CCNL e, nel caso di lavoratore addetto al bisogno familiare, che l'orario di lavoro non è inferiore a quello indicato all'art.30 bis, comma 3, lettera c) DPR 394/99 (20 ore settimanali)
- g) proposta di contratto di soggiorno
- h) estremi del pagamento del contributo forfetario. (500€ MOD- F24)

Fasi successive

Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.

Entro 24 ore dalla stipula del permesso di soggiorno il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, utilizzando il mod. LD-EM2009extraUE.

Effetti giuridici

Dall'entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento volto all'emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale nonché delle norme relative all'impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

Per i lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità l'iscrizione del rapporto di lavoro all'INPS comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all'impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale

Per i lavoratori extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS ed alla successiva iscrizione del rapporto di lavoro, nonché il rilascio del permesso di soggiorno comportano l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all'impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Elenco Sportelli autorizzati - e convenzionati con l'Azienda Consortile nel territorio dell'Isola Bergamasca

COMUNE BONATE SOPRA PIAZZA V. EMANUELE II, 5 tel. 035 4996161

anagrafe@comune.bonatesopra.bg.it

2° e 4° Mercoledì di ogni mese,
previo appuntamento Uffi cio Anagrafe

**COMUNE
DI BONATE SOTTO**

PIAZZA DUCA

D'AOSTA, 1

tel. 035 4996024

demografi ci@comune.bonate-sotto.bg.it

1° Mercoledì di ogni mese,
previo appuntamento Uffi cio Anagrafe

COMUNE DI BREMBATE PIAZZA DON
TODESCHINI, 2

tel. 035 4816011

carlo_paris@comune.brembate.bg.it

1°, 2° e 4° Venerdì di ogni mese,
previo appuntamento Uffi cio Anagrafe

**COMUNE DI BREMBATE
DI SOPRA**

VIA ING. CAPRONI, 1 tel. 035 62331213

anagrafe@comune.brembatedisopra.bg.it

3° Martedì di ogni mese,
previo appuntamento Uffi cio Anagrafe

**COMUNE
DI CALUSCO D'ADDA**

PIAZZA SAN FEDELE, 1 tel. 035 4389015

uffi ciosegreteria@comune.caluscodadda.bg.it

2° e 4° Sabato di ogni mese,
previo appuntamento Uffi cio Anagrafe

**COMUNE
DI CHIGNOLO D'ISOLA**

VIA IV NOVEMBRE, 3 tel. 035 4949311

demografi ci@comune.chignolodisola.bg.it

3° Venerdì di ogni mese,
previo appuntamento Uffi cio Anagrafe

COMUNE DI FILAGO PIAZZA DANTE
ALIGHIERI, 12

tel. 035 4995311

info@comune.filago.bg.it

Previo appuntamento

COMUNE DI MADONE PIAZZA SAN GIOVANNI, 1 tel. 035 991174

anagrafe@comune.madone.bg.it

4° Martedì di ogni mese,

previo appuntamento Uffi cio Anagrafe

COMUNE DI MAPELLO PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 tel. 035 908110

demografi ci@comune.mapello.bg.it

1° Martedì di ogni mese,

previo appuntamento Uffi cio Anagrafe

COMUNE DI MEDOLAGO PIAZZA L. MARCOLI, 2 tel. 035 4948810

demografi co@comune.medolago.bg.it

3° Sabato di ogni mese,

previo appuntamento Uffi cio Anagrafe

COMUNE PONTE S. PIETRO PIAZZA DELLA
LIBERTÀ, 1

tel. 035 6228411

paola.rota@comune.pontesanpietro.bg.it

Tutti i Giovedì,

previo appuntamento Uffi cio Anagrafe

COMUNE DI PONTIDA VIA LEGA LOMBARDA, 30 tel. 035 796611

anagrafe@comune.pontida.bg.it

3° Mercoledì di ogni mese,

previo appuntamento Uffi cio Anagrafe

COMUNE DI SOLZA VIA S. ROCCO, 13 tel. 035 901213

comune@comune.solza.bg.it

1° Sabato di ogni mese,

previo appuntamento Uffi cio Anagrafe

COMUNE DI

TERNO D'ISOLA

VIA CASOLINI, 7 tel. 035 4940001

anagrafe@comunediternodisola.bg.it

Tutti i Lunedì,

previo appuntamento Uffi cio Anagrafe

ASSOCIAZIONE

DIACONIA DELL'ISOLA

SOTTO IL MONTE

VIA COLOMBERA, 5 tel. 035 797228

casacaritasuisio@tiscali.it

Da Lunedì a Venerdì 16.30 – 19.00

CENTRO DI PRIMO ASCOLTO

BONATE SOPRA

PIAZZA

VITTORIO EMANUELE

tel. 035 991145 Lunedì 16.00 – 17.00

CENTRO DI PRIMO ASCOLTO

BONATE SOTTO

VIA MARCONI, SNC tel. 035 4943497 Lunedì 16.00 – 17.00

Mercoledì 16.00 – 18.00

CENTRO DI PRIMO ASCOLTO

LOCATE

VIA MAPELLI, 36 tel. **035 614785** Martedì e Venerdì 14.30 – 17.30

CENTRO DI PRIMO ASCOLTO**SUISIO**

VIA BREDE, 4 tel. **035 4933354** Lunedì 19.30 – 21.30

Giovedì 15.30 – 18.30

CENTRO DI PRIMO ASCOLTO**VILLA D'ADDA**

VIA DEL BORGO, 1 tel. **035 792115** Mercoledì 9.30 – 11.30